

## **Parco Nazionale delle Cinque Terre**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI**

Deliberazione del Consiglio Direttivo 13 settembre 2007 n. 106

#### **Art. 1**

La raccolta di funghi epigei spontanei nel territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, è disciplinata dal presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 8 punto 6 lett. a), b) della Legge Regionale 13 agosto 2007 n. 27 e ai sensi dell'art. 32 comma 3 del piano del Parco, adottato dalla Regione Liguria con Deliberazione della G.R. n. 488 del 24 maggio 2002.

#### **Art. 2**

Nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, ad esclusione delle seguenti zone:

- Riserva Speciale Costiera - AB 1;
- Riserva Speciale di Crinale - AB 2 limitatamente alle aree percorse da incendio, nelle aree fortemente degradate da fitopatie e da dissesti idrogeologici, e nelle aree soggette ad interventi di riqualificazione ambientale e di miglioramento e/o ricostituzione boschiva; dette zone saranno di volta in volta indicate con apposite comunicazioni;
- Nelle aree dove i proprietari, singoli o associati se ne riservino la raccolta: in tal caso i proprietari dovranno darne previa comunicazione all'ente parco e dovranno apporre cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale da risultare visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo.

#### **Art. 3**

Nel territorio del Parco Nazionale la raccolta dei funghi è permessa per proprio consumo dai raccoglitori occasionali mentre non è permessa ai raccoglitori professionali, come individuati dall'art. 5 della Legge Regionale 13 agosto 2007 n. 27;

#### **Art. 4**

Per i residenti e per i proprietari di immobili ricadenti nel territorio del Parco Nazionale, la raccolta è libera tutti i giorni della settimana mediante l'esibizione di un documento di identità o mediante l'esibizione di idonea documentazione dalla quale risulti i sopra indicati requisiti legittimanti.

Ogni altra persona non indicata nel comma 1 può cercare e raccogliere funghi qualsiasi giorno della settimana munita di tesserino di autorizzazione in corso di validità.

Ai fini della raccolta, il Parco rilascia, ai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo richiedenti di età maggiore di 14 anni, apposito tesserino a validità personale, secondo le seguenti modalità:

Tesserino giornaliero al costo di Euro 4,00

Tesserino annuale al costo di Euro 30,00

La richiesta del permesso deve essere presentata agli uffici dell'Ente Parco compilando apposito modello disponibile sul sito internet o presso gli uffici dell'Ente stesso.

Il permesso è personale, non è cedibile, ed è valido per un periodo di mesi 12;

I permessi verranno rilasciati presso la sede dell'Ente Parco;

## **Art. 5**

La raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:

- Per le specie “Boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola” (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;
- Per le specie “Amanita caesarea” (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;
- Per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;

Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta individuale non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre per persona.

I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro famigliari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantità. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui al primo comma solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

## **Art. 6**

La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo sul posto ad una sommaria pulizia degli stessi.

I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.

E' vietato:

- a) Nella raccolta dei funghi l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;
- b) Riporre o trasportare funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;
- c) Raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili e i velenosi;
- d) Raccogliere l'Amanita caesarea allo stato di ovolo;

- e) Raccogliere o trasportare funghi senza essere in possesso del tesserino o di altro titolo di diritto previsto dall'art. 4;
- f) Raccogliere funghi nelle ore notturne comprese tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima della levata del sole;
- g) Raccogliere esemplari di "Boletus edulis" e relativo gruppo (porcino) con diametro del cappello inferiore a cm.3 (tre) e di esemplari di "Cantharellus cibarius" (galletto o gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2 (due);

## **Art. 7**

L'Ente Parco Nazionale, sulla base delle segnalazioni effettuate dal Corpo Forestale dello Stato e conseguente deliberazione del Consiglio Direttivo, può:

- a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;
- b) rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici, special autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo;
- c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e consecutivi;
- d) Vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione.

## **Art. 8**

La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento spetta al Corpo Forestale dello Stato. (l.n. 394/91 art. 21 e art. 10 allegato A del dpr 6 ottobre 1999).).

## **Art. 9**

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) Per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta da euro 50,00 a euro 150,00;
- b) Per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'art. 7 da euro 100,00 a euro 300,00;
- c) Per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 6 lett. a),b),c),d), f), g) da euro 30,00 a euro 90,00;
- d) Per le violazioni delle prescrizioni previste dall'art. 6 lett. e) da euro 50,00 a euro 150,00;
- e) Per le violazioni all'art. 2 da euro 100,00 a euro 300,00;

Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 4 e 5, i funghi raccolti sono confiscati, salva la prova della legittima provenienza nel caso di violazione di cui all'art. 4; i funghi confiscati sono attribuiti all'ente parco nazionale che ne stabilisce la destinazione.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui all'art. 30, 2° comma della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Competente per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse è l'ente parco nazionale il quale destina i proventi introitati per il conseguimento dei fini istitutivi ai sensi art. 3 del D.P.R. 6 ottobre 1999 (Istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre).

## **Art.10**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecuzione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Direttivo e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo dell'Ente e a quello dei Comuni facenti parte del comprensorio del Parco.